

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati di contrabbando - diritti di confine (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"),

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizione di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Il D.lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo art. 25-*sexiesdecies* che prevede la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD).

I reati di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 qualora i diritti di confine evasi superino euro 10.000,00.

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Presupposto per l'insorgenza dell'obbligazione tributaria in relazione alle merci soggette a diritti di confine è, in base all'art. 36, T.U. Doganale, la destinazione di dette merci al consumo entro il territorio

doganale (merci estere) ovvero la loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (merci nazionali o nazionalizzate).

➤ ***Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)***

Il reato in esame punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 del D.P.R.43.

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento *de quo* sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

➤ ***Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato in esame punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie di reato, dunque, si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci

estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'art. 102 del D.P.R.43 intima infatti ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

➤ **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)**

Il reato in esame punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel mancato rispetto delle indicazioni contenute nella sezione terza "Arrivi da mare" del D.P.R. 43.

➤ **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)**

Il reato in esame punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel mancato rispetto delle indicazioni contenute negli artt. 114, 115, 116 e 124 del D.P.R. n. 43.

➤ **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)**

Il reato in esame punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine

dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Nella definizione di "territori extra-doganali" rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, e sono assimilati i depositi franchi di cui agli artt. 164,166,132, 254 del TULD.

➤ ***Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

➤ ***Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato punisce, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

La fattispecie di reato, dunque, si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'Art. 150 D.P.R.n.43 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale Art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19).

➤ ***Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato punisce, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

➤ ***Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato punisce, con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

➤ ***Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)***

Il reato punisce, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere, chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

Esempio: un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore commerciale).

➤ **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)**

La fattispecie di reato si configura nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo della norma in esame.

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

➤ **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)**

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti.

Si riporta il testo dell'art. 291-ter D.P.R. 43:

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata (c.p. 64).

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

➤ ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)***

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'articolo 291-bis consistenti nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'art. 291-quater D.P.R. 43:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

➤ ***Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)***

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Si tratta di una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. "introspettivo" che si differenzia da quello classico o "extra ispettivo" - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato "ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando" (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2015, n. 39196).

➤ ***Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)***

Si riporta il testo dell'art. 295 del D.P.R. 43:

1. Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
 - a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata
 - b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
 - c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 Euro.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Si evidenzia che la Società effettua operazioni di importazione/esportazione da e verso Paesi extra-UE, nell'ambito delle quali gli adempimenti che riguardano lo sdoganamento della merce sono affidati a primari spedizionieri doganali, i quali coadiuvano la Società nella redazione delle bolle doganali, nel calcolo dei dazi e dei diritti di confine e nell'esecuzione dei pagamenti.

Qui di seguito sono elencate, divise per ambito di competenza, le attività sensibili o a rischio con riferimento ai reati in parola:

- **“Gestione degli adempimenti doganali”;**
- **“Selezione, negoziazione e stipula del contratto con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della società”;**
- **“Gestione del magazzino, scarico e deposito delle merci”.**

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività innanzi precisate è fatto divieto:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- introdurre merci in violazione delle prescrizioni e limitazioni previste dalla normativa in materia doganale;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- nascondere merci provenienti da Paesi extra UE insieme ad altre merci di altro genere, sulla persona o in qualunque altro mezzo di trasporto per sottrarle alle ispezioni doganali;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- falsificare di documenti di accompagnamento della merce acquistata o venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo il dazio doganale;
- spedire a Paesi UE merci dichiarate per Paesi extra-UE in sospensione di dazio, al fine di evadere l'imposta dovuta all'Autorità doganale;
- introdurre nello Stato italiano merci provenienti da Paesi extra-UE omettendo di presentarle all'Autorità doganale o destinandole ad un uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale;

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'autorità giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

I medesimi hanno l'obbligo di:

- attuare un efficace sistema di controllo relativo alle merci in entrata e in uscita, affinché ogni operazione sia opportunamente registrata e tracciata e il processo decisionale sottostante sia verificabile *ex post* attraverso idonei supporti documentali;
- verificare la correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità della merce;
- controllare adeguatamente le merci in ingresso e in uscita e la relativa documentazione di accompagnamento;
- provvedere al pagamento dei diritti dovuti previsti dalla normativa in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973.
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

Tutte le operazioni di importazione e quelle di esportazione vengono registrate su un tool e sono pertanto tracciabili.

E', inoltre, fatto obbligo di attenersi ai principi ed alle regole previste dal Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e dalle Procedure Operative attinenti all'area di competenza in esame che, tra gli altri, prevedono i seguenti controlli preventivi.

Con riferimento all'ambito "**Gestione degli adempimenti doganali**":

- verifica, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti esterni, della correttezza dei codici doganali e della classificazione delle merci dichiarate in dogana;
- implementazione di una procedura di valutazione e selezione degli spedizionieri doganali che

preveda la verifica, anche a mezzo di soggetti terzi, del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di onorabilità e professionalità;

- tracciabilità dei rapporti contrattuali intercorsi con gli spedizionieri e dell'attività da questi svolta mediante un'idonea archiviazione, conservazione e aggiornamento della relativa documentazione (contratti, bolle doganali ecc.);
- controlli sulla correttezza del codice doganale determinato dagli spedizionieri;
- controlli sulla presenza del certificato di ispezione per l'importazione in riferimento alle merci biologiche necessario per lo sdoganamento;
- verifica, tramite lo spedizioniere, dell'assoggettabilità della merce ai dazi doganali;
- controlli sulla coerenza ed esattezza dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri e verifica del corretto pagamento degli stessi;
- verifica della corrispondenza tra le fatture ricevute dai fornitori e la merce acquistata, anche rispetto alle condizioni contrattuali;
- verifica della corretta annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali, con indicazione del relativo ammontare imponibile e dell'imposta;
- controlli, con il supporto dello spedizioniere, sulla normativa doganale in vigore nei Paesi con i quali devono essere eseguite operazioni di import/export;
- registrazione e conservazione (in modalità elettronica) dei documenti relativi alle operazioni doganali;
- in caso di vendita di merci destinate alla spedizione in un Paese extra-UE, verifica della regolare emissione della fattura;
- verifiche sulla correttezza e accuratezza delle dichiarazioni di origine preferenziale emesse e su quelle ricevute dai fornitori;
- individuazione, tramite un idoneo sistema di deleghe e procure, dei soggetti incaricati di compilare e sottoscrivere le dichiarazioni doganali e di quelli autorizzati a intrattenere rapporti con l'Autorità doganale.

Con riferimento all'ambito **"Individuazione e selezione dei fornitori"**:

- definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la verifica della solidità economico finanziaria;
- identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica dei fornitori che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta);
- previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga;
- previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta;
- definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;

- definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget;
- definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di soggetti all'uopo delegati

Con riferimento all'ambito "**Gestione del contratto**":

- individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruoli e compiti assegnati;
- definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto;
- definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata;
- definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretta espletamento della dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito;
- definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie, esistenza di criteri per la gestione di eventuali magazzini separati;
- definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano;
- nel caso di magazzino doganale presso un terzo, previsione di meccanismi di attestazione / verifica dei requisiti;
- definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- esistenza di presidi di sicurezza idonei a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito.